Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 6 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 230 DEL 6 SETTEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 57: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975 (dalla serie 37ª/1975 alla serie 104ª/1975), emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella SETTIMA estrazione eseguita il 20 agosto 1973; Parte II: Elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(10401)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna), approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970, modificato con decreto ministeriale del 12 ottobre 1972;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1966 con il quale il cav. rag. Orsolo Gambi venne confermato presidente del predetto Monte;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1968 con il quale il sig. Aldo Ceroni, venne nominato vice presidente del predetto Monte;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il cav. rag. Orsolo Gambi ed il sig. Aldo Ceroni sono confermati rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 311

(10801)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1973.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970, modificato con decreto ministeriale del 16 ottobre 1972;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1967 con il quale l'avv. Tommaso Pesce venne nominato presidente del citato Monte;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Vitaliano Peduzzi è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del Monte di Milano, di 1ª categoria, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 310

(10803)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1973.

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 1ª categoria, con sede in Benevento, approvato con decreto ministeriale del 10 maggio 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 ottobre 1966, con il quale l'avv. Alfredo Rettore venne nominato presidente del sopraindicato Monte di credito su pegno;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che occorre pertanto procedere alla nomina del presidente del citato Monte di credito su pegno;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Rocco Maria Olivieri è nominato presidente del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, di 1ª categoria, con sede in Benevento, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1973

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 309

(10802)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1973.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Savona a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni, tutti in provincia di Savona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Cassa di risparmio di Savona, ente morale con sede in Savona;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Savona, ente morale con sede in Savona, è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Arnasco, Bardineto, Boissano, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Calice, Calizzano, Carcare, Ceriale, Cisano sul Neva, Giusvalla, Mioglia, Nasino, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pontinvrea, Rialto, Sassello, Stellanello, Testico e Urbe, nonché nel territorio di Finalborgo e Varigotti, frazioni del comune di Finale Ligure, tutti in provincia di Savona.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(10808)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Premio aggiuntivo e temporaneo per accelerare la cessione del grano duro all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale n. 22123/1020 in data 10 agosto 1973 con il quale l'A.I.M.A. è stata autorizzata ad acquistare, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496, sul mercato italiano grano duro di produzione nazionale;

Ritenuta l'opportunità di accelerare la vendita all'organismo di intervento del cereale da parte dei produttori per far fronte a particolari esigenze di approvvigionamento del mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai produttori di grano duro che entro la data del 30 settembre 1973, abbiano effettivamente ceduto all'A.I.M.A., in applicazione del decreto interministeriale 10 agosto 1973, n. 22123/1020, il grano duro di loro produzione, verrà concesso — oltre al prezzo determinato dal predetto decreto interministeriale e all'integrazione di prezzo comunitario — un premio aggiuntivo di lire 1000 al quintale.

Art. 2.

Il premio aggiuntivo di cui al precedente articolo sarà corrisposto all'atto dell'effettiva consegna del grano duro ai magazzini indicati dall'A.I.M.A.

Ai produttori che alla data del predetto decreto-legge avessero già effettuato la consegna del grano duro, il premio aggiuntivo sarà corrisposto, su loro richiesta, da presentare entro il 30 settembre 1973, agli stessi enti che hanno provveduto al pagamento del prezzo della merce e all'anticipazione dell'integrazione.

Art. 3.

Le convenzioni a suo tempo stipulate fra l'A.I.M.A. e l'ente assuntore saranno opportunamente integrate per comprendervi il pagamento del premio aggiuntivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(10831)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 22 aprile 1968.

L'8 agosto 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1973, è stato effettuato a Gerusalemme lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 22 aprile 1968.

La convenzione, ai sensi dell'art. XXIV, è entrata in vigore l'8 agosto 1973.

(10781)

Scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa e dello scambio di note che modifica la convenzione stessa, conclusi rispettivamente a Roma il 22 aprile 1968 e il 19 febbraio-21 marzo 1970.

L'8 agosto 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 201, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1973, è stato effettuato a Gerusalemme lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione *mortis causa* e dello scambio di note che modifica la convenzione stessa, conclusi rispettivamente a Roma il 22 aprile 1968 e il 19 febbraio-21 marzo 1970.

La convenzione e lo scambio di note, in conformità all'art. XI della convenzione, sono entrati in vigore l'8 agosto 1973.

(10782)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

Corso dei cambi del 3 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	566 —	566 —	565,50	566 —	564,75	566 —	565,90	566 —	566 —	566 —
Dollaro canadese	563,10	563,10	562,50	563,10	562,75	563,10	562,65	563,10	563,10	563,10
Franco svizzero	186,85	186,85	186,40	186,85	187,25	186,80	186,30	186,85	186,85	186,85
Corona danese	98,22	98,22	98,15	98,22	97,75	98,20	98,25	98,22	98,22	98,22
Corona norvegese	101,35	101,35	101,45	101,35	101,25	101,30	101,35	101,35	101,35	101,35
Corona svedese	134,31	134,31	134,50	134,31	134,50	134,30	134,20	134,31	134,31	134,31
Fiorino olandese	211,40	211,40	211,50	211,40	211 —	211,35	211,29	211,40	211,40	211,40
Franco belga	15,08	15,08	15,08	15,08	15,07	15,05	15,05	15,08	15,08	15,08
Franco francese	131,45	131,45	131,75	131,45	131,25	131,40	131,36	131,45	131,45	131,45
Lira sterlina	1392,20	1392,20	1395,75	1392,20	1389 —	1392,10	1391,50	1392,20	1392,20	1392,20
Marco germanico	230,65	230,65	231 —	230,65	231,25	230,10	230,25	230,65	230,65	230,65
Scellino austriaco	31,18	31,18	31,25	31,18	31,15	31,15	31,19	31,18	31,18	31,18
Escudo portoghese	24,28	24,28	24,25	24,28	24,20	24,25	24,25	24,28	24,28	24,28
Peseta spagnola	9,975	9,975	10 —	9,975	9,95	9,95	9,97	9,975	9,97	9,97
Yen giapponese	2,134	2,134	2,17	2,134	2,12	2,10	2,1325	2,134	2,13	2,13

Media dei titoli del 3 settembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	107,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,225
» 5 % (Ricostruzione)	95,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,425
» 5 % (Città di Trieste)	95,725
» 5 % (Beni esteri)	93,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,70
» 5,50 % » » 1968-83	93,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,475
» 6 % » » 1970-85	98,575
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99.925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1973

Valuta	
Dollaro USA	565,95
Dollaro canadese	562,875
Franco svizzero	186,575
Corona danese	98,235
Corona norvegese	101,35
Corona svedese	134,225
Fiorino olandese	211,345
Franco belga	15,065
Franco francese	131,405
Lira sterlina	1391,85
Marco germanico	230,45
Scellino austriaco	31,185
Escudo portoghese	24,265
Peseta spagnola	9,972
Yen giapponese	2,133

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 6 agosto 1970 al 14 agosto 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1420/70, n. 1538/70, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 1593/70 e n. 1608/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		per il 6-8-1970	dal 7-8-1970 al 14-8-1970
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% . .	1,80	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	2,84	2,84
	- l'Algeria	2,96	2,96
	- le altre destinazioni	2,80	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A (8)	2,00	2,00
	- le altre destinazioni	4,00	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	64,53	64,53
	III. superiore a 45%	64,53	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	2,75	2,75
	(bb) altri	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		per il 6-8-1970	dal 7-8-1970 al 14-8-1970
04.02 (segue)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28.10	28.10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	40,00	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% .	11,00	11,00
	2. altri	13,00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	54,50	54,50
	2. superiore a 45%	62,50	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% o inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		per il 6-8-1970	dal 7-8-1970 al 14-8-1970
04.02 (segue)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6250 (2) per kg	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	75,00	75,00
	- le altre destinazioni	100,00	100,00
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	(a) oggetto di misure d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 804/68:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Bulgaria e Cuba	140,00	140,00
	- la zona E (8)	99,70	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00	137,00
	- le altre destinazioni	133,00	133,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) per il 6-8-1970	dal 7-8-1970 al 14-8-1970
04.03 (segue)	(b) altri:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	99,70	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00	137,00
	- le altre destinazioni	133,00	133,00
	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	99,70	99,70
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	137,00	137,00
	- le altre destinazioni	133,00	133,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5%	162,00	162,00
	(III) superiore a 99,5%	166,00	166,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	36,00	36,00
	- la zona F (8)	38,00	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00	25,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi:		
	II. altri, aventi tenore, in peso di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		per il 6-8-1970	dal 7-8-1970 al 14-8-1970
04.04 (segue)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	54,00	54,00
	b) superiore a 36%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	54,00	54,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	40,00	40,00
	- le altre destinazioni	50,00	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) per il 6-8-1970	dal 7-8-1970 al 14-8-1970
04.04 (segue)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	40,00	40,00
	- le altre destinazioni . . .	50,00	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	20,00	20,00
	- le altre destinazioni .	63,25	63,25
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) . . .	20,00	20,00
	- le altre destinazioni .	63,25	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) .	18,00	0
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso:	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	18,00	0
	- la zona E (8)	40,36	40,36
	- la zona F (8)	27,56	27,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- l'Australia	41,00	41,00
	- il Giappone	59,00	59,00
	- Portorico	40,00	40,00
	- il Canada	43,00	43,00
	- le altre destinazioni	45,00	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione) per il 6-8-1970	dal 7-8-1970 ai 14-8-1970
04.04 (segue)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	18,00	0
	- la zona F (8)	25,56	25,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	38,00	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	18,00	0
	- la zona E (8)	40,36	40,36
	- la zona F (8)	27,56	27,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- l'Australia	41,00	41,00
	- il Giappone	59,00	59,00
	- Portorico	40,00	40,00
	- il Canada	43,00	43,00
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento CEE n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,55.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona E, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona E non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona D, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona D non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del Sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10672)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreto n. 4911 del 22 ottobre 1971, n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 261/1973 in data 7 marzo 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Pontecurone ha rinunziato alla condotta ad esso assegnato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il dott. Barigazzi Giovanni risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Pontecurone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 29 agosto 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(10810)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 482 del 6 settembre 1972, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1969;

Considerato che, a seguito della rinuncia dei primi aventi diritto sono rimaste ancora vacanti alcune delle predette condotte;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere all'assegnazione delle stesse condotte ai concorrenti che immediatamente seguono in graduatoria e che vi hanno diritto in base alle indicazioni preferenziali contenute nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale dei vincitori approvata con proprio decreto n. 481 del 6 settembre 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (particolarmente gli articoli 23 e 55), e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Ai medici sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno segnata:

Mongili Natale: Borgo S. Siro;

Monitillo Enrico: Cicognola;

Stagni Gabriele: Cornale consorziato con Bastida dè Dossi;

Fiori Bernardino: S. Angelo Lomellina.

La condotta medica di Semiana andata deserta per rinuncia dei candidati ai quali è stata offerta, sarà nuovamente messa a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 26 giugno 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(10811)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973, n. 8.

Norme per la utilizzazione dei fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, recante: « Provvedimenti straordinari per la Calabria ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 21 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Programmazione e gestione dei fondi*)

I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardante provvedimenti straordinari per la Calabria, sono programmati e gestiti dalla regione Calabria nei modi e nei termini previsti dalla presente legge e secondo le finalità fissate dall'art. 2 della citata legge n. 437 del 1968.

Art. 2.

(*Destinazione dei fondi*)

I fondi residui di cui al precedente art. 1 sono destinati alla sistemazione organica dei bacini con particolare riguardo alla sistemazione idraulico-forestale ed alla regimazione delle acque, nonchè al consolidamento e trasferimento degli abitati.

Art. 3.

(*Presentazione ed approvazione del piano per la destinazione dei fondi*)

La giunta regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio per l'approvazione un unico piano organico per la destinazione di tutti i fondi residui e di quelli non programmati al 30 giugno 1973.

Il consiglio regionale esamina il piano di cui al comma precedente con la stessa procedura prevista per l'esame del bilancio.

Art. 4.

(*Predisposizione del piano*)

Per la predisposizione del piano la giunta regionale può avvalersi anche dell'opera del dipartimento della difesa del suolo dell'Università della Calabria e degli istituti sperimentali statali di silviculture e difesa del suolo esistenti in Calabria.

Art. 5.

(*Progettazione ed esecuzione delle opere*)

La progettazione e l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Regione all'Opera Sila - ente di sviluppo in Calabria - ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane.

La giunta regionale può avvalersi inoltre, per il primo biennio di applicazione della presente legge, per gli obiettivi pubblici di cui all'art. 2, dell'opera dei consorzi di bonifica, degli uffici speciali regionali e delle aziende demaniali, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all'art. 7 della presente legge.

I progetti esecutivi del piano sono predisposti dagli enti affidatari, nei termini fissati dalla giunta regionale e secondo le direttive dalla stessa impartite.

I progetti esecutivi sono approvati dalla giunta, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 7.

La Regione, nel primo anno di attuazione della presente legge, procede direttamente, in caso di necessità ed urgenza, alla progettazione ed esecuzione delle opere.

Art. 6.

(*Alta sorveglianza e collaudi*)

La giunta regionale esercita l'alta sorveglianza sulla esecuzione dei lavori e del piano tramite gli strumenti tecnici di cui dispone la Regione.

Spetta altresì alla giunta la nomina dei collaudatori; gli atti finali di collaudo sono approvati dal consiglio.

Art. 7.

(*Comitato tecnico consultivo*)

Per il coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, la giunta regionale si avvale di un comitato tecnico consultivo costituito:

a) dal provveditore alle opere pubbliche;

b) dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste o dal dirigente del settore;

c) dall'ispettore compartimentale agrario o dal dirigente del settore;

d) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo delegato;

e) dai tre ingegneri capi degli uffici del genio civile della Calabria;

f) da due geologi nominati dal consiglio su designazione dell'ordine nazionale dei geologi;

g) da due esperti nei settori idraulico e forestale-agrario, nominati dal consiglio;

h) da due esperti in materia economica e sociale, designati dal presidente della giunta regionale;

i) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

l) da cinque rappresentanti scelti dalla giunta regionale fra quelli designati dalle comunità montane, due dei quali in rappresentanza delle minoranze, una volta costituite le comunità montane stesse.

Il comitato si riunisce presso la sede degli uffici della giunta regionale ed è presieduto dal presidente della giunta o da un suo delegato.

Art. 8.

(*Espropriazione per pubblica utilità*)

Tutte le opere da eseguire ai sensi della presente legge, per l'attuazione del piano di cui all'art. 3, sono dichiarate, con l'approvazione dei progetti, di pubblica utilità e urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle leggi dello Stato che concernono la espropriazione per pubblica utilità.

Art. 9.

(*Acquisizione di terreni per rimboschimento*)

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2 della presente legge possono anche essere acquistati od espropriati, sentiti gli enti interessati, secondo le vigenti disposizioni di legge, terreni degradati o incolti o parzialmente boscati da destinare a rimboschimento.

I terreni acquistati od espropriati fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione.

Art. 10.

(*Rendiconto della gestione*)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenterà al consiglio la relazione sul rendiconto della gestione degli anni precedenti acquisita dalla Cassa per il Mezzogiorno.

La giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno presenta al consiglio la relazione ed il rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Art. 11.

(*Rapporti con gli enti affidatari*)

I rapporti economici e finanziari tra la Regione e gli enti affidatari ai sensi dell'art. 5 della presente legge, sono regolati da convenzioni di volta in volta stipulate dalla giunta regionale.

Art. 12.

(*Agevolazioni fiscali*)

A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e richiamate dalla legge 28 marzo 1968, n. 437.

Art. 13.

(*Disposizioni transitorie*)

Fino all'espletamento dei programmi già assegnati alla Cassa per il Mezzogiorno, un rappresentante di tale ente partecipa ai lavori del comitato di cui all'art. 7.

Art. 14.

(*Personale in servizio presso gli uffici speciali*)

Al personale comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1972 presso gli uffici speciali di cui all'art. 16 della legge 20 marzo 1968, n. 437 e che non risulti inquadrato in alcuno dei modi previsti dall'art. 17 della suddetta legge, è riconosciuto il diritto ad essere inquadrato, a domanda, nei ruoli regionali.

L'inquadramento avrà luogo, previo accertamento degli organi competenti, nei modi e nei termini che saranno previsti dalla legge sul trattamento economico e normativo del personale regionale.

Art. 15.

(*Disposizioni generali*)

Per quanto non disposto dalla presente legge, restano ferme, in quanto applicabili, le norme della legge 28 marzo 1968, n. 437.

Art. 16.

(*Oneri finanziari*)

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi che perverranno alla Regione ai sensi dell'art. 18 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 14 agosto 1973

GUARASCI

(10751)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1973, n. 33.

Stato giuridico, trattamento economico ed inquadramento in ruolo del personale della Regione.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 1.

Organizzazione e metodo di lavoro

Il lavoro dei dipendenti regionali è organizzato in modo da valorizzare il momento collegiale, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso è svolto in maniera da assicurare sia il collegamento tra gli uffici della Regione, sia tra essi, le strutture esterne e la intera comunità regionale, anche al fine di contribuire alla crescita dell'ambiente culturale.

La Regione promuove inoltre la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e culturale, accorda permessi speciali per motivi di studio e di ricerca.

Art. 2.

Gruppi di lavoro

Per l'elaborazione di singoli progetti possono essere istituiti gruppi di lavoro.

Gli amministratori, sentiti i responsabili dei settori, determinano gli oggetti della ricerca, i progetti e la composizione del gruppo.

Del gruppo di lavoro fa parte almeno un dipendente addetto alle materie che confluiscono nel progetto e possono farne parte dipendenti appartenenti a qualsiasi qualifica e consulenti esterni.

Il gruppo è, di regola, coordinato da un dipendente della Regione, designato dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio, a seconda delle rispettive competenze.

Art. 3.

Svolgimento dell'attività degli uffici

Ciascun dipendente è assegnato agli uffici regionali con riguardo alle mansioni proprie della sua qualifica. Al proprio livello di qualificazione e responsabilità, collabora, mediante autonome ricerche, all'elaborazione delle scelte.

L'impostazione dell'attività e la verifica della funzionalità degli uffici sono attuate in riunioni collegiali periodiche di tutti gli addetti.

TITOLO II
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Capo I
ARTICOLAZIONE DELL'ORGANICO REGIONALE

Art. 4.

Ruolo unico. Determinazione delle qualifiche e delle rispettive mansioni

E' istituito il ruolo organico unico del personale regionale, articolato in sei qualifiche funzionali:

1ª qualifica: addetto alle pulizie, custode;
2ª qualifica: operatore, commesso;
3ª qualifica: collaboratore tecnico, collaboratore amministrativo;
4ª qualifica: istruttore;
5ª qualifica: ricercatore, responsabile di materia;
6ª qualifica: responsabile di settore.

Le mansioni di ciascuna qualifica funzionale sono le seguenti:

a) L'addetto alle pulizie svolge mansioni di ordine e pulizia negli uffici e compiti di carattere manuale, per i quali non è richiesta una particolare qualificazione.

Il custode provvede all'apertura e chiusura degli uffici e alla loro custodia, e svolge compiti di carattere manuale, per i quali non è richiesta una particolare qualificazione.

b) L'operatore svolge mansioni di carattere manuale a livello qualificato.

Il commesso regola l'accesso del pubblico, provvede alla dislocazione dei fascicoli, documenti, corrispondenza o altro materiale d'ufficio, espleta le commissioni rientranti nei compiti di magazziniere, provvedendo alla conservazione e manutenzione dei materiali giacenti nei magazzini.

c) Il collaboratore tecnico svolge mansioni di carattere manuale a livello specializzato.

Il collaboratore amministrativo svolge mansioni di dattilografia, stenografia, archivio, protocollo, registrazione e simili.

d) L'istruttore svolge mansioni di carattere tecnico, amministrativo, contabile, inerenti al procedimento di istruttoria, formazione, esecuzione di atti in applicazione di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi; svolge anche mansioni di ricerca e documentazione, nell'ambito di una materia.

e) Il ricercatore ed il responsabile di materia svolgono mansioni di ricerca ed elaborazione, con diretta responsabilità dell'attività inerente ad una materia o ad un servizio.

f) Il responsabile di settore organizza, sotto l'aspetto tecnico e amministrativo, l'attività di un settore, comprendente più materie o servizi, ai sensi della legge sull'ordinamento degli uffici regionali.

Art. 5.

Coordinamento di più settori

Il coordinamento dell'attività di più settori è attuato, in base ad apposito incarico, da dipendenti scelti fra quelli appartenenti alla sesta qualifica.

L'incarico è conferito con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo per il relativo personale.

I requisiti per il conferimento dell'incarico e le sue modalità saranno stabiliti dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali.

Art. 6.

Assistenti

Il presidente ed i vice presidenti del consiglio regionale, il presidente ed il vice presidente della giunta regionale ed i singoli assessori si avvalgono, ognuno, di un assistente.

L'assistente può essere scelto fra i dipendenti della Regione, oppure, in posizione di comando disposta dall'amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici; in queste ultime ipotesi non può diventare dipendente regionale se non a seguito di pubblico concorso.

L'assistente può essere scelto anche fra estranei all'amministrazione pubblica; in tal caso è assunto con contratto a termine di durata non superiore a quella della legislatura e non può comunque diventare dipendente regionale se non per pubblico concorso.

Art. 7.

Dotazione organica

La dotazione organica complessiva del personale regionale e la ripartizione dei posti per ciascuna qualifica funzionale sono stabilite nella legge sull'ordinamento degli uffici regionali.

Capo II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO

Art. 8.

Modalità di costituzione del rapporto di impiego

Alle qualifiche funzionali si accede mediante concorso pubblico.

Il concorso è indetto con decreto del presidente della giunta regionale su deliberazione della giunta stessa.

Il bando contiene l'indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione alla qualifica cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonchè del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento di esecuzione.

Il bando è pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale viene determinato annualmente nell'ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato al personale dipendente appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella per cui il concorso è bandito.

Nel caso che il computo della percentuale riservata non dia luogo a un numero intero, si procede all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore a seconda che la frazione decimale superi o non superi il limite di 0,5.

Art. 9.

Conferimento dei posti messi a concorso ai vincitori ed agli idonei

La nomina viene conferita in base alle graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, fino a copertura dei posti messi a concorso.

I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori vengono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, nel termine di dodici mesi dalla rinuncia o dalla decadenza.

Art. 10.

Assunzioni obbligatorie

Si applicano le norme vigenti sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

Art. 11.

Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Per i concorsi ai posti della quinta e della sesta qualifica funzionale il limite massimo di età è stabilito in 50 anni.

Sono fatte comunque salve le eccezioni stabilite da leggi speciali per particolari categorie di cittadini;

c) idoneità fisica all'assolvimento dei compiti previsti per la qualifica funzionale messa a concorso;

d) possesso dei diritti civili e politici.

I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 12.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti.

Nel caso di presentazione da parte del candidato di documentazione irregolare, la commissione di cui all'art. 16 deve invitare il candidato a regolarizzarla nel termine massimo di cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle prove.

Art. 13.

Titolo di studio

I titoli di studio per l'ammissione ai concorsi regionali sono quelli indicati, a fianco delle singole qualifiche, nell'allegata tabella *A*.

Art. 14.

Svolgimento delle prove

Il concorso consiste in una valutazione comparativa della preparazione e delle attitudini professionali degli idonei, effettuata dalla competente commissione di cui al successivo art. 16.

La valutazione è operata sulla base di prove scritte, esercitazioni pratiche, prove orali o colloqui.

Art. 15.

Comunicazione dei risultati delle singole prove

I risultati delle singole prove vengono resi noti dalle commissioni a conclusione di ciascuna prova.

Art. 16.

Commissioni di esame

Le commissioni di esame, nominate con provvedimento del presidente della giunta regionale, sono composte:

a) per i concorsi di accesso alle prime tre qualifiche, di cui al precedente art. 4:

dal presidente della giunta o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

da due consiglieri regionali designati dal consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza;

da un esperto della disciplina o tecnica corrispondente al posto messo a concorso, designato dal consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale, estraneo all'amministrazione regionale, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente, rappresentative;

b) per i concorsi di accesso alle rimanenti qualifiche di cui all'art. 4:

dal presidente della giunta o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;

da due consigliere regionali designati dal consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza;

da tre esperti nelle diverse discipline o tecniche corrispondenti ai compiti oggetto del posto messo a concorso, designati con voto limitato a due dal consiglio regionale;

da un rappresentante sindacale, estraneo all'amministrazione regionale, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario delle commissioni, previste dal presente articolo, sono espletate da un dipendente regionale designato dalla giunta.

Art. 17.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito in ogni prova.

La giunta, accertata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, fissando un termine per produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti e dei titoli preferenziali previsti dalla legge.

La giunta dichiara altresì i candidati che hanno conseguito l'idoneità.

La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

Nomina in prova

La nomina in prova dei vincitori dei concorsi di cui agli articoli precedenti è disposta dalla giunta e comunicata all'interessato.

Il vincitore deve prendere servizio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo giustificato motivo.

La nomina decorre agli effetti giuridici dalla data di nomina del vincitore e, agli effetti economici, dal giorno in cui lo stesso ha assunto servizio.

Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al presidente della giunta o a un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: « Prometto di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare la promessa solenne comporta decadenza dall'impiego.

Art. 19.

Accettazione della nomina

L'entrata in servizio costituisce a tutti gli effetti accettazione della nomina.

Il dipendente che non assume servizio entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Art. 20.

Periodo di prova e nomina in ruolo

Il periodo di prova ha la durata di tre mesi per i dipendenti della prima e della seconda qualifica funzionale e di sei mesi per i dipendenti della terza, della quarta, della quinta e della sesta.

La nomina in ruolo o la risoluzione del rapporto di lavoro vengono decise dalla giunta, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio e il comitato di controllo per il rispettivo personale, nonchè, limitatamente alla risoluzione del rapporto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro un mese dalla scadenza del trimestre, con provvedimento motivato.

In mancanza di adozione di qualsiasi provvedimento, la prova si intende superata favorevolmente.

Per il dipendente nominato in ruolo il periodo di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina in ruolo, deve prestare giuramento davanti al presidente della giunta regionale e in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene ».

Il rifiuto di prestare giuramento comporta decadenza dall'impiego.

Art. 21.

Passaggio a qualifiche superiori a quelle di appartenenza

Il passaggio ad una qualifica funzionale superiore a quella di appartenenza si consegue mediante la partecipazione al concorso di cui all'art. 8 anche in deroga ai limiti massimi di età stabiliti all'art. 11.

I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nella qualifica immediatamente superiore a quella ricoperta, purchè abbiano prestato servizio per almeno cinque anni nella qualifica di provenienza e siano stati riconosciuti idonei dalla giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del consiglio e il comitato di controllo per il relativo personale, nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Capo III

DOVERI - RESPONSABILITÀ

Art. 22.

Princìpi ispiratori e limiti

Il dipendente nello svolgimento del suo lavoro deve ispirarsi ai princìpi dello statuto, della presente legge e di quella sull'ordinamento degli uffici, curando il proprio aggiornamento professionale e culturale.

Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, il dipendente deve eseguirlo, tranne che l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale.

Art. 23.

Segreto d'ufficio

Il dipendente, nell'espletamento dei compiti attribuitigli, è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio, nei limiti e secondo i princìpi stabiliti dall'art. 28, terzo comma, dello statuto regionale.

Art. 24.

Orario di lavoro

Il dipendente regionale è tenuto all'esatta osservanza dell'orario di lavoro.

Esso è fissato in 36 ore settimanali.

La sua distribuzione ed articolazione giornaliera vengono determinate con legge, previa trattativa sindacale unica della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo per il rispettivo personale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in base alle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell'amministrazione regionale.

In relazione ad eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, il dipendente è tenuto a prestare la propria opera anche fuori dal normale orario di lavoro, con recupero nei giorni lavorativi immediatamente successivi e senza diritto ad alcun compenso per lavoro straordinario.

Art. 25.

Residenza

Il dipendente è tenuto a fissare la propria residenza nel territorio della regione, dando tempestiva comunicazione anche delle eventuali variazioni.

Per l'accesso agli uffici, il dipendente non ha diritto ad alcuna indennità.

Art. 26.

Incompatibilità e cumulo di impieghi

Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio, industria e professione, né può assumere incarichi, comunque retribuiti, da privati o da enti pubblici, né ricoprire cariche in società costituite con fine di lucro.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando sia autorizzato dall'amministrazione regionale, il dipendente può assumere cariche negli enti e nelle società a cui la Regione partecipa, senza percepire alcun compenso.

Il dipendente è tenuto a partecipare a commissioni o collegi che rientrino nell'attività istituzionale della Regione, senza percepire compensi.

Eventuali competenze di qualsiasi tipo, attribuite al dipendente per l'assolvimento di incarichi commissariali o per la partecipazione a commissioni o collegi, di cui al comma precedente, devono essere versate dagli enti alla tesoreria della Regione.

Art. 27.

Responsabilità

La responsabilità del dipendente regionale verso l'amministrazione e verso i terzi è regolata dalle norme contenute nel capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili.

Capo IV

DISCIPLINA

Sezione I: *Sanzioni disciplinari*

Art. 28.

Tipi di sanzioni

Il dipendente che viola i suoi doveri nell'espletamento del servizio è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: richiamo, sospensione della qualifica con privazione dello stipendio, destituzione.

Art. 29.

Richiamo

Il richiamo viene inflitto per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

Art. 30.

Sospensione della qualifica

La sospensione della qualifica è inflitta per grave e recidiva negligenza in servizio, per contegno gravemente scorretto verso il pubblico e gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni, per violazione del segreto d'ufficio, e consiste nell'allontanamento dal servizio, con la conseguente privazione dello stipendio, da uno a sei mesi.

Il periodo di sospensione viene dedotto dal computo dell'anzianità.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 31.

Destituzione

La destituzione viene inflitta per recidiva reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri enti pubblici e privati o di privati.

La destituzione opera di diritto nei casi previsti dall'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 32.

Riabilitazione e reintegrazione del dipendente - Rinvio

Alla riabilitazione e alla reintegrazione in servizio del dipendente si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 87, 88, 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sezione II: *Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale*

Art. 33.

Rinvio

Alla sospensione cautelare e alla sospensione per effetto di condanna penale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 91, 92, 96, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La sospensione è disposta dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo per il rispettivo personale.

Sezione III: *Procedimento disciplinare*

Art. 34.

Responsabilità diretta nei confronti degli Amministratori. Garanzia del procedimento

Per la violazione dei suoi doveri, il dipendente risponde direttamente nei confronti dei soggetti previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del successivo art. 35.

Art. 35.

Rilevazione delle infrazioni

Il responsabile di settore, il quale abbia notizia di un fatto, commesso da un dipendente regionale addetto al settore di competenza, che possa dar luogo alla applicazione di una sanzione disciplinare, dispone d'ufficio gli opportuni accertamenti, informandone per scritto il dipendente interessato.

Non appena effettuati gli accertamenti di cui al comma precedente e qualora riscontri la fondatezza del fatto, il responsabile di settore trasmette gli atti, con una relazione sul fatto stesso e sugli accertamenti svolti:

a) al presidente della giunta regionale, quando si tratti di personale addetto alla presidenza della giunta od alla giunta;

b) all'assessore dal quale dipende, quando si tratti di personale addetto ai dipartimenti, istituiti a norma della legge sull'ordinamento degli uffici;

c) all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, quando si tratti di personale addetto al consiglio;

d) al presidente del comitato di controllo o delle sezioni decentrate, quando si tratti di personale addetto all'organo di controllo.

Il dipedente interessato ha diritto di chiedere l'allegazione agli atti di una propria memoria scritta.

I soggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) esaminati gli atti, quando non ritengano di disporre l'archiviazione o di infliggere al dipendenté la sanzione del richiamo, trasmettono gli atti stessi alla commissione di cui al successivo art. 37.

Per i responsabili di settore, le operazioni di cui ai commi precedenti sono svolte dai soggetti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma secondo del presente articolo.

Il presidente della giunta può delegare un assessore al compimento delle operazioni suddette.

Art. 36.

Procedimento per l'irrogazione del richiamo

Il richiamo è inflitto:

a) dal presidente della giunta regionale, quando si tratti di personale dipendente dalla presidenza della giunta o dalla giunta;

b) dall'assessore competente, quando si tratti di personale addetto ai dipartimenti, istituti a norma della legge sull'ordinamento degli uffici;

c) dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, quando si tratti di personale assegnato al consiglio;

d) dal presidente del comitato di controllo o delle sezioni decentrate, quando si tratti di personale ad essi assegnato.

Il procedimento si svolge con le norme e le modalità previste dagli articoli 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili.

Art. 37.

Commissione per i provvedimenti disciplinari

Ogni quadriennio la giunta regionale nomina una commissione per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari diversi dal richiamo, costituita da:

a) un componente effettivo, ed un supplente, designato dalla giunta stessa, con funzioni di presidente;

b) tre componenti effettivi e tre supplenti designati, con voto limitato a due, dal consiglio regionale;

c) tre componenti effettivi e tre supplenti designati, per ogni qualifica funzionale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra il personale della Regione.

I componenti di cui alla lettera *b*) devono essere scelti fra esperti di discipline giuridico-amministrative estranei al consiglio regionale e al personale regionale e non possono essere riconfermati.

Ai componenti la commissione che non siano amministratori o dipendenti regionali, spetta, per ogni riunione, una indennità pari a quella corrisposta ai membri elettivi degli organi regionali di controllo.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati; nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente regionale appositamente designato dalla giunta.

Art. 38.

Nomina dell'istruttore

Il presidente della commissione, ricevuti gli atti, provvede ad affidare l'istruttoria ad un membro della commissione stessa, dandone tempestiva notizia all'interessato.

I componenti la commissione, l'istruttore e i componenti tecnici possono essere ricusati nelle ipotesi stabilite e con le formalità previste rispettivamente dagli articoli 108 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I poteri ed i compiti dell'istruttore sono quelli stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 39.

Operazioni preliminari alla trattazione orale

Conclusa l'istruttoria nel termine di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istruttore trasmette il fascicolo del procedimento al presidente della commissione per la fissazione della data della seduta per la trattazione orale.

Il presidente provvede tempestivamente, dandone comunicazione all'interessato.

Fra la data della comunicazione di cui al secondo comma e la data della seduta di cui al primo comma, devono intercorrere non meno di quaranta giorni liberi, salvo che il dipendente non chieda al presidente della commissione l'anticipazione della trattazione orale.

Il dipendente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, fino a dieci giorni dalla data fissata per la trattazione orale, nonchè di far pervenire alla segreteria della commissione eventuali scritti o memorie difensive fino a cinque giorni prima della data stessa.

La trattazione orale si svolge con le modalità di cui agli articoli 112, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto, e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'istruttore del procedimento funge da relatore.

Art. 40.

Diritto di difesa

Il dipendente, durante tutte le fasi del procedimento successivo alla contestazione degli addebiti, ha diritto di farsi assistere da un difensore e da consulenti tecnici estranei alla amministrazione, ovvero delegare la propria difesa alla associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Il difensore ed i consulenti tecnici di parte hanno diritto di assistere a tutte le indagini.

A tale fine l'istruttore o il consulente tecnico di ufficio comunica al dipedente o al suo difensore, con almeno due giorni di anticipo, l'ora e il giorno fissato per l'assunzione delle prove.

Delle operazioni compiute l'istruttore redige processo verbale, dando atto delle richieste formulate dai difensori.

Il dipendente prosciolto ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per provvedere alla propria difesa.

Art. 41.
Supplemento di indagini

La commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, rinvia gli atti all'istruttore, fissandogli un termine non superiore a novanta giorni per provvedere.

La commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso al dipedente o al difensore, che possono assistervi e svolgere le loro deduzioni.

Art. 42.
Deliberazione della commissione e determinazioni della giunta regionale

La commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al dipendente, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte sussistenti, propone alla giunta regionale il provvedimento da adottare.

La deliberazione motivata è estesa dal relatore o da altro componente la commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario; la medesima è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento ed alla copia del verbale della trattazione orale, entro dieci giorni, alla giunta.

La giunta con provvedimento motivato dichiara prosciolto il dipendente da ogni addebito, oppure infligge la sanzione in conformità alla deliberazione della commissione, salvo che non ritenga di disporre in maniera più favorevole al dipendente.

Art. 43.
Comunicazione all'interessato

Il provvedimento di cui all'articolo precedente deve essere comunicato al dipendente entro dieci giorni dalla data della sua adozione.

Tutte le comunicazioni al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sono effettuate con le formalità stabilite all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 44.
Estinzione del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli precedenti per il compimento delle singole sue fasi, ovvero decorsi trenta giorni dall'ultimo atto senza che nessun atto ulteriore sia compiuto.

Per quanto non espressamente disposto nella presente legge si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 45.
Rinvio

La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale, i rapporti tra giudizio disciplinare e giudicato amministrativo, nonchè la riapertura del procedimento disciplinare, sono regolati dagli articoli 117, 119, 121 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto applicabili e intendendosi sostituita al ministro la giunta regionale.

Capo V
DIRITTI

Sezione I: *Mansioni*

Art. 46.
Qualifica - Rotazione

Il dipendente ha diritto ad esercitare le mansioni inerenti alla sua qualifica e non può esserne privato tranne che nei casi previsti dalla legge.

All'interno della stessa qualifica potranno essere periodicamente attuate, anche su domanda del dipendente, forme di rotazione del personale, in considerazione di esigenze particolari specificatamente individuate, al fine di consentire un costante rinnovamento e la collocazione del dipendente nel ruolo a lui congeniale.

Art. 47.
Mutamento di mansioni per esigenze organizzative

Ove, in relazione alle modifiche dell'organigramma di cui alla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, sia necessario attribuire ad un dipendente mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, ma appartenenti alla stessa qualifica funzionale, vi provvede la giunta, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e tenuto conto delle eventuali richieste dell'interessato e della sua qualifica professionale.

Per il personale addetto agli uffici del consiglio regionale e del comitato di controllo, la giunta provvede su proposta dell'ufficio di presidenza e del comitato, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di cui al primo comma.

L'attribuzione di nuove mansioni può essere preceduta da un congruo periodo di riqualificazione e di adattamento alle stesse, comunque non inferiore a tre mesi.

Art. 48.
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Al dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, la giunta, al di fuori del caso previsto dall'art. 47, attribuisce mansioni diverse compatibili con la sua idoneità, proprie della stessa qualifica funzionale, ovvero, a domanda, mansioni proprie di una qualifica funzionale inferiore, con conservazione del trattamento economico della qualifica funzionale cui apparteneva.

L'accertamento della permanente inidoneità fisica a qualcuna o a tutte le mansioni della qualifica funzionale di appartenenza è effettuato, a richiesta della giunta, con le modalità di cui al successivo art. 59.

Per il personale assegnato al consiglio e al comitato di controllo, la giunta provvede su proposta dell'ufficio di presidenza dello stesso o del comitato.

Art. 49.
Sostituzioni temporanee

Nei casi di assenze dei dipendenti regionali, per fruizione di congedi straordinari, aspettative o malattie, per periodi superiori a trenta giorni, ove non sia possibile assicurare la sostituzione con personale dello stesso livello retributivo, la giunta, l'ufficio di presidenza del consiglio e il comitato di controllo, per il rispettivo personale, possono incaricare altri dipendenti appartenenti al livello retributivo funzionale immediatamente inferiore.

In questo caso, il dipendente incaricato della sostituzione ha diritto a percepire la differenza tra i trattamenti economici iniziali dei due livelli retributivi funzionali.

Ogni periodo di sostituzione non può comunque superare i due mesi.

In caso di vacanza di posti, si può procedere, in attesa dell'espletamento dei concorsi, al conferimento a dipendenti regionali di attribuzioni corrispondenti al livello retributivo-funzionale immediatamente superiore rispetto a quello al quale è assegnato, con le modalità di cui al comma precedente, per un periodo inferiore a tre mesi e per una sola volta.

Il conferimento dà diritto alla differenza di trattamento economico di cui al secondo comma e non costituisce titolo valutabile nel concorso per la copertura del posto resosi vacante.

Art. 50.
Assolvimento temporaneo di mansioni diverse

Il dipendente regionale, per esigenze di carattere organizzativo, può essere chiamato a svolgere temporaneamente, anche in altra sede di lavoro, mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza, purché professionalmente omogenee e rientranti nel medesimo livello retributivo funzionale.

Art. 51.
Trasferimento

Il trasferimento per esigenze di servizio è disposto, con provvedimento motivato, dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza e del comitato di controllo per il rispettivo personale.

Sui trasferimenti dovranno essere sentiti i responsabili dei settori interessati e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il trasferimento può essere disposto anche su domanda. Per il trasferimento da una sede ad altra posta in comune diverso, il dipendente deve essere sentito almeno trenta giorni prima.

Nel disporre il trasferimento, l'amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, della situazione di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

Al dipendente trasferito spetta l'indennità di trasferimento e di prima sistemazione di cui al successivo art. 82.

Art. 52.
Comando presso altre amministrazioni

Il dipendente può essere comandato dalla giunta a prestare servizio presso altro ente locale o presso gli altri soggetti di cui all'art. 13 dello statuto, aventi sede nel territorio regionale.

Il comando è disposto, sentito il dipendente, per riconosciute esigenze di servizio e per l'espletamento di attività delegata agli enti locali per un periodo non superiore ad un anno.

Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore è richiesto l'assenso del dipendente.

Il comando del personale assegnato agli uffici del consiglio e del comitato di controllo può essere disposto su proposta dell'ufficio di presidenza e del comitato.

Per il comando disposto presso i soggetti di cui al primo comma del presente articolo aventi sede in comune diverso da quello della sede cui è assegnato il dipendente, spetta al dipendente stesso l'indennità di missione stabilita dall'art. 82 della presente legge.

Sezione II: *Congedi, aspettative e permessi*

Art. 53.
Riposo settimanale

Il dipendente ha diritto ad un periodo di riposo settimanale, che di regola deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi dalla vigente legislazione.

Ove sia richiesto al dipendente, per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio e nell'impossibilità di operare rotazioni di personale idoneo, di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi, entro i successivi otto giorni, dal lavoro, in altro giorno feriale concordato con l'amministrazione.

Art. 54.
Congedo ordinario

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di trenta giorni.

Il congedo deve essere di regola goduto in non più di due periodi, uno dei quali dovrà comprendere non meno di venti giorni.

La richiesta di congedo ordinario deve essere rivolta direttamente agli amministratori competenti, i quali lo autorizzano previo assenso del responsabile di settore interessato.

Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali e indifferibili esigenze di servizio.

Il godimento del congedo può essere inoltre interrotto per le stesse ragioni di cui al comma precedente. In ogni caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 55.
Congedo straordinario - Rinvio

Ai congedi straordinari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dell'art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 56.
Permessi

Il dipendente che si trovi nella necessità di assentarsi dal servizio per una parte dell'orario giornaliero, ne fa richiesta al responsabile del settore interessato, il quale concede il permesso, a meno che non ostino indifferibili esigenze di servizio.

Al responsabile di settore, il permesso è concesso dall'amministratore competente o da un componente dell'ufficio di presidenza del consiglio o dal presidente del comitato di controllo per il rispettivo personale.

La giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e il comitato di controllo per il personale relativo, possono concedere permessi straordinari retribuiti onde consentire, al dipendente che lo richieda, di partecipare a congressi od a corsi di aggiornamento.

Art. 57.
Aspettativa - Rinvio

Alle aspettative si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'aspettativa è concessa dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo per il relativo personale.

Art. 58.
Aspettativa per motivi di studio

Entro limiti numerici tali da non compromettere il buon andamento dell'amministrazione, possono essere concesse aspettative per motivi di studio, di durata non superiore ad un anno, non prorogabili e revocabili in qualsiasi momento per motivate ragioni di servizio.

L'aspettativa è concessa dalla giunta regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo per il relativo personale.

Il dipendente non ha diritto ad alcun assegno durante l'aspettativa; il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è computato ai fini della progressione economica nella qualifica funzionale, del calcolo dell'anzianità per i concorsi di cui all'art. 8, del trattamento di quiescenza e previdenza, salvo quanto stabilito dai commi successivi.

Al dipendente può essere concessa, per riconosciuto interesse dell'amministrazione, una borsa di studio di ammontare massimo pari al trattamento economico in godimento; in tal caso il periodo trascorso in aspettativa è considerato servizio prestato a tutti gli effetti.

Al dipendente che abbia goduto di un periodo di aspettativa ai sensi del presente articolo non può essere concesso un ulteriore periodo di aspettativa per motivi di studio prima che siano trascorsi cinque anni.

Art. 59.
Aspettativa per motivi di salute

Nel caso di infermità, il dipendente, senza pregiudizio all'eventuale congedo straordinario, può chiedere di essere collocato in aspettativa per motivi di salute.

L'accertamento dell'esistenza della malattia inabilitante e della sua cessazione è effettuato, a richiesta del dipendente o della giunta, dell'ufficio di presidenza del consiglio o del comitato di controllo per il relativo personale, da enti pubblici non dipendenti dalla Regione o istituti specializzati di diritto pubblico, a norma dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

A tutte le operazioni relative a tali accertamenti assiste un medico di fiducia del dipendente, che ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni.

I risultati dell'accertamento disposto ai sensi del comma precedente sono tempestivamente comunicati alla giunta o all'ufficio di presidenza del consiglio o al comitato di controllo che ne informano immediatamente il dipendente.

In caso di disaccordo sulle risultanze dell'accertamento da parte del dipendente o dell'amministrazione regionale, da rendere noto tra le parti entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di tali risultanze, l'amministrazione promuove sollecitamente un nuovo accertamento, nominando un collegio composto da un medico designato dall'interessato, da un medico designato dall'amministrazione e da un terzo medico scelto di comune accordo tra i due sanitari o, in difetto, dall'ordine dei medici della provincia ove ha sede l'ufficio presso cui presta servizio il dipendente.

In conformità all'esito del nuovo accertamento, la giunta, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio o del comitato di controllo per il rispettivo personale, adotta il provvedimento e lo comunica entro dieci giorni al dipendente interessato.

Resta salva la possibilità di ricorso ai normali mezzi di tutela giurisdizionale.

In pendenza degli accertamenti di cui ai commi precedenti, il dipendente può essere esonerato dal servizio con diritto all'intero stipendio; qualora sia esonerato e l'aspettativa venga successivamente concessa, il periodo di esonero è computato ai fini del calcolo del periodo di aspettativa.

Il compenso spettante a tutti i componenti del collegio di cui al quinto comma è a carico della Regione.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e non può comunque protrarsi per più di diciotto mesi.

Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero trattamento di competenza per i primi dodici mesi e alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti.

Qualora dagli accertamenti disposti ai sensi dei commi precedenti risulti che l'infermità dipenda da cause di servizio, il dipendente ha diritto per tutto il periodo di aspettativa alla retribuzione corrispondente al posto ricoperto.

L'amministrazione regionale può in ogni momento procedere agli opportuni accertamenti sanitari nei confronti del personale collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo.

Art. 60.

Cumulo di aspettative

Due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto all'articolo precedente, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata di più periodi di aspettativa per motivi di salute, per motivi di famiglia e per motivi di studio, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità può essere concesso al dipendente in aspettativa per motivi di salute, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia motivata richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa, senza diritto al trattamento economico, di durata non superiore a dodici mesi.

Art. 61.

Assenze

In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'amministrazione, indicando il proprio recapito.

Qualora l'assenza dovuta a malattia si protragga per oltre tre giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.

La giunta, l'ufficio di presidenza del consiglio e il comitato di controllo, per il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi dell'istituto assistenziale competente.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Art. 62.

Lavoratori studenti

I dipendenti che frequentino corsi regolari di studio presso istituti di istruzione di ogni ordine e grado o di qualificazione professionale abilitati al rilascio di titoli di studio legali, o corsi pubblici o privati di recupero, nonchè dipendenti che frequentino corsi di qualificazione o riqualificazione professionale istituiti, sovvenzionati o comunque riconosciuti dalla Regione, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono tenuti a prestazioni di lavoro fuori dell'orario ordinario, né durante i riposi settimanali.

I dipendenti che debbano sostenere esami scolastici o concorsi fruiscono, a richiesta, di permessi retribuiti per i giorni degli esami e per quelli eventualmente necessari a recarsi nel luogo di svolgimento dell'esame.

I dipendenti sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e al secondo comma.

Sezione III: *Diritti sindacali e politici*

Art. 63.

Diritti sindacali - Rinvio

Le libertà personali e sindacali e l'attività sindacale dei dipendenti sono regolate: dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, primo comma, 17, 21, 28, 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dagli articoli 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 della stessa legge, con gli adattamenti risultanti dalla presente legge; dalle altre norme della legge 20 maggio 1970, n. 300, in quanto applicabili.

Art. 64.

Assemblea

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro nonchè durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni che possono riguardare le generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e in base all'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate, a seconda del caso, alla giunta, o all'ufficio di presidenza del consiglio o al comitato di controllo o agli organi amministrativi degli enti o delle aziende istituiti dalla Regione.

Art. 65.

Permessi sindacali

I rappresentanti sindacali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in misura non superiore a duecento ore annue per ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa.

Saranno altresì accordati ai rappresentanti sindacali ulteriori permessi non retribuiti, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni sindacali.

Art. 66.

Contributi sindacali

I dipendenti hanno diritto di raccogliere contributi sindacali e di svolgere opera di proselitismo per le organizzazioni sindacali nei luoghi ove prestano servizio.

Essi hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio destinata al pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

Le trattenute operate in base alle deleghe di cui al precedente comma sono versate mensilmente dall'amministrazione regionale alle organizzazioni sindacali.

Art. 67.

Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione

La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, idonei locali ed appositi spazi per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti materie di interesse sindacale o del lavoro.

Art. 68.

Tutela personale dei rappresentanti sindacali

Il mutamento di mansioni di cui all'art. 48, il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio di cui all'art. 51 ed il comando di cui all'art. 52, da attuare nei confronti dei rappresentanti sindacali, possono essere disposti solo previa intesa con l'organizzazione sindacale cui gli stessi appartengono.

Art. 69.

Aspettativa per funzioni pubbliche

I dipendenti regionali chiamati ad esercitare le funzioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono, a domanda, collocati in aspettativa, per tutta la durata del mandato; restano salve, ove ne ricorrano i casi, le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Sezione IV: *Trattamento economico*

Art. 70.

Rinvio

Il dipendente regionale ha diritto al trattamento economico di cui al titolo III della presente legge.

Capo VI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 71.

Casi di cessazione del rapporto

La cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per destituzione ai sensi dell'art. 31, può aversi:

a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per dispensa;
d) per collocamento a riposo.

Art. 72.

Dimissioni

Il dipendente può in qualsiasi momento dimettersi dal servizio.

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta all'amministrazione regionale almeno trenta giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

La giunta provvede, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo per il relativo personale.

Se entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni l'amministrazione regionale non abbia provveduto a comunicare al dipendente l'accettazione o il rifiuto, esse si intendono accettate.

Si applicano, quanto alle dimissioni della dipendente coniugata, le norme di cui all'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 73.

Decadenza dall'impiego

Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego qualora:

a) perda la cittadinanza italiana od il godimento dei diritti civili e politici;

b) non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dal servizio per un periodo superiore a quindici giorni senza giustificato motivo;

c) non accetti il trasferimento o il comando o le nuove mansioni eventualmente assegnategli ai sensi degli articoli 47 e 48;

d) ricorrano le ipotesi di cui all'art. 26;

e) l'impiego sia stato conseguito con la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La decandenza dall'impiego non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 74.

Dispensa dal servizio

La dispensa dal servizio è disposta per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzato ai sensi degli articoli 47 e 51 della presente legge.

Le condizioni di salute del dipendente proposto per la dispensa sono accertate con le modalità di cui all'art. 59.

La dispensa dal servizio può essere disposta solo dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo di aspettativa di cui all'art. 59, fatta salva per il dipendente stesso la possibilità di chiedere l'anticipazione del provvedimento.

Art. 75.

Collocamento a riposo

Il collocamento a riposo è disciplinato dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 76.

Riammissione in servizio

Il dipendente cessato dal servizio per dimissione o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 73 può essere riammesso in servizio, a domanda, compatibilmente con le disponibilità dei posti vacanti annualmente in organico, in limiti non superiori al dieci per cento degli stessi.

Può essere riammessa in servizio, con le modalità di cui al comma precedente, la dipendente dichiarata decaduta a causa della perdita della cittadinanza italiana verificatasi a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, che abbia poi riacquistato la cittadinanza per effetto dell'annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il dipendente riammesso in servizio è collocato nella stessa qualifica funzionale a cui apparteneva, con la stessa anzianità posseduta al momento della cessazione del rapporto.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA E QUIESCENZA

Art. 77.

Trattamento economico complessivo

In attuazione del principio stabilito alla lettera *c*) dell'articolo 78 dello statuto, il trattamento economico complessivo dei dipendenti della Regione è costituito da:

stipendio tabellare annuo previsto dalle norme della presente legge, corrisposto in dodici mensilità;
indennità integrativa speciale;
quote di aggiunta di famiglia;
tredicesima mensilità, pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo.

La misura dell'indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia è fissata con riferimento alle norme in vigore per il personale dello Stato.

Art. 78.

Stipendio

Al personale del ruolo unico regionale spetta lo stipendio annuo lordo di cui all'allegata tabella *B*.

Il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali superiori alla prima consegue dopo due anni di servizio prestato con merito lo stipendio annuo lordo di cui all'allegata tabella *C*; per detto personale la progressione economica di cui al successivo art. 79 è calcolata sulla base dello stipendio conseguito dopo il biennio.

Art. 79.

Progressione economica nell'ambito di ciascuna qualifica funzionale

Lo stipendio iniziale è incrementato, nel corso della carriera, mediante l'attribuzione di aumenti periodici computati secondo le modalità e le progressioni appresso indicate:

a) assegnazione di due classi di stipendio di importo pari al 22,50 per cento e al 15 per cento dello stipendio iniziale, per la prima qualifica, e dello stipendio conseguito dopo due anni per le qualifiche superiori alla prima, al compimento rispettivamente del terzo e del nono anno di servizio prestato con merito;

b) attribuzione di 19 aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale, per la prima qualifica, e dello stipendio conseguito dopo due anni per le qualifiche superiori alla prima, non riassorbibili con l'assegnazione delle classi di stipendio di cui alla precedente lett. *a*), purchè il servizio sia stato prestato senza demerito; detti aumenti sono attribuiti a partire dal quarto anno di servizio.

L'incremento massimo attribuibile nell'arco di quaranta anni di permanenza in servizio nella stessa qualifica funzionale è fissato nell'85 per cento dello stipendio iniziale, per la prima qualifica, e di quello conseguito dopo due anni per le qualifiche superiori alla prima.

Gli aumenti periodici possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita dei figli.

Art. 80.

Riconoscimento economico di precedenti attività lavorative

Al personale che per concorso pubblico, acceda alle qualifiche funzionali di cui all'art. 4, è riconosciuta, ai fini della attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, un'anzianità pari al 50 per cento, per non più di cinque anni, di quella maturata nella o nelle precedenti attività di lavoro nelle quali hanno svolto mansioni corrispondenti, o propedeutiche, rispetto a quelle previste per la qualifica funzionale nella quale viene immesso.

Art. 81.

Determinazione del valore orario e giornaliero

Il valore orario della retribuzione è determinato in base al seguente rapporto: stipendio annuo in godimento più scatti e classi stipendiali, diviso per il numero delle ore di servizio settimanali moltiplicate per cinquantadue.

Il valore giornaliero della retribuzione si ottiene moltiplicando il valore orario per la media delle ore di servizio giornaliero dei giorni lavorativi della settimana.

Art. 82.

Trattamento per missioni e trasferimenti

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolano la materia, la misura e le modalità dell'indennità dovuta per missione compiuta fuori sede e quella dell'indennità di trasferimento e di prima sistemazione sono determinate con riferimento ai criteri stabiliti per il personale dipendente dallo Stato.

Per eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, l'amministrazione regionale può disporre, anche senza preavviso, una missione di durata non superiore a quattro mesi anche da una sede ad altra posta in comune diverso.

Art. 83.

Indennità di funzione

Al dipendente incaricato del coordinamento dell'attività di più settori ai sensi dell'art. 5 della presente legge, e della legge sull'ordinamento degli uffici, compete, per la durata dell'incarico, un compenso fisso pari a lire 360.000 lorde annue non pensionabile e da corrispondersi in dodicesimi posticipati.

Art. 84.

Trattamento economico in caso di passaggio a qualifica funzionale superiore

Il dipendente regionale che, a seguito di concorso, venga inquadrato in una qualifica funzionale superiore, percepirà lo stipendio iniziale relativo a tale qualifica maggiorato dell'importo corrispondente agli aumenti periodici già maturati nella precedente qualifica funzionale.

Tale importo sarà trasformato, arrotondandolo per difetto, in aumenti periodici della nuova qualifica.

L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza sarà valutata nella nuova ai fini del conseguimento dei successivi aumenti periodici.

Art. 85.

Previdenza - Assistenza - Quiescenza

Il personale regionale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e, ai fini del trattamento di assistenza e previdenza, all'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto del rapporto di quiescenza, di previdenza e di assistenza, si applicano le disposizioni vigenti per i rispettivi istituti.

Art. 86.

Benefici per gli ex combattenti ed assimilati

Gli ex combattenti ed assimilati, dipendenti della Regione, usufruiscono dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87.

Estensione del diritto all'inquadramento

A tutto il personale comunque in servizio presso gli uffici della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 9 marzo 1973, n. 16, con esclusione della presentazione della domanda da parte del personale trasferito.

L'inquadramento del personale di cui alle disposizioni del comma precedente è disposto anche in soprannumero.

I contratti del personale, già scaduti, alla data di entrata in vigore della presente legge o che scadranno dopo tale data, sono prorogati fino all'inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 88.

Criteri di inquadramento

Il personale trasferito dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e il personale già appartenente all'ENALC, INIASA, INAPLI, è inquadrato d'ufficio nel ruolo, sulla base dell'allegata tabella *D*, con effetto dall'inizio del servizio e con le mansioni che verranno determinate dalla commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 90, avuto riguardo al tipo di mansioni svolte presso l'ente di provenienza e presso la Regione.

Il personale dello Stato, degli enti locali o degli altri enti pubblici, in posizione di comando o distacco presso la Regione, oppure il cui comando o distacco sia stato richiesto dalla giunta regionale antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo a domanda, secondo i criteri e le modalità di cui alle disposizioni del comma precedente, con effetto dalla data di inizio del servizio.

Il personale, non compreso nelle categorie di cui alle disposizioni dei commi precedenti, e comunque in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo, a domanda, con effetto dall'inizio del servizio presso la Regione e con le modalità indicate al primo comma del presente articolo, in una delle qualifiche funzionali regionali, in base al tipo delle mansioni assegnate ed effettivamente svolte.

Nel caso di personale appartenente a carriere o qualifiche atipiche o, comunque, con sviluppo parametrico atipico, l'inquadramento nella qualifica funzionale verrà determinato caso per caso, sulla base delle mansioni proprie della carriera o qualifica raggiunta nell'amministrazione di provenienza.

L'inquadramento è attuato nel rispetto di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli derivanti da promozioni conferite con provvedimenti formali adottati fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di inquadramento, di cui alle disposizioni dei commi secondo e terzo del presente articolo, deve essere presentata, indirizzandola al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 89.

Idoneità a qualifica superiore a quella di inquadramento

I dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in base alle disposizioni del precedente art. 88 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto presso l'amministrazione regionale, per almeno sei mesi continuativi mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento, assegnata loro dai competenti organi regionali od accertate dalla commissione paritetica per l'inquadramento, di cui al successivo art. 90, possono chiedere di essere inquadrati nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

La relativa domanda, corredata da idonea documentazione comprovante l'assegnazione o lo svolgimento delle mansioni superiori, dovrà essere presentata nel termine e con le modalità di cui alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'inquadramento nella nuova qualifica è disposto con il provvedimento di cui al successivo art. 95.

Al personale inquadrato nella qualifica superiore, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, l'anzianità è riconosciuta in misura ridotta, in base ai criteri risultanti dal combinato disposto degli articoli 84 e 92 della presente legge.

Art. 90.

Commissione paritetica per l'inquadramento

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale nomina una commissione paritetica per le operazioni di cui agli articoli 88 e 89 della presente legge, da portare a compimento nel termine di cinque mesi dalla nomina della commissione.

La commissione è composta dal presidente della giunta o da un suo delegato, che la presiede, da due consiglieri regionali, designati dal consiglio regionale con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza, e da tre membri designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 91.

Stipendio e progressione economica del personale di cui all'art. 88

Per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi del precedente art. 88 il termine di due anni previsto dall'art. 78, comma secondo, è ridotto a un anno.

Agli stessi dipendenti, oltre gli scatti biennali di cui al precedente art. 79, lettera *b*), sono attribuite, per il servizio prestato con merito, tre classi di stipendio nel modo e nella misura che segue:

a) personale della prima, quarta, quinta e sesta qualifica:

22,50 per cento al terzo anno;
20 per cento al nono anno;
7,50 per cento al quindicesimo anno;

b) personale della seconda qualifica:

32,50 per cento al terzo anno;
22 per cento al nono anno;
12 per cento al quindicesimo anno;

c) personale della terza qualifica:

28 per cento al terzo anno;
21,50 per cento al nono anno;
9,50 per cento al quindicesimo anno.

Art. 92.
Riconoscimento dell'anzianità di servizio

Esclusivamente in sede di primo inquadramento ed ai soli effetti economici, il servizio prestato presso l'ente di provenienza è riconosciuto nel modo che segue:

a) servizio di ruolo prestato dal personale già dipendente dallo Stato (compresi i segretari comunali):

100 per cento per il servizio prestato nella qualifica massima della carriera di provenienza;

95 per cento per il servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore;

90 per cento per il servizio prestato in altre qualifiche o in carriere inferiori;

b) servizio prestato dal personale già dipendente dagli enti locali, dall'INAPLI ed altri enti pubblici:

95 per cento per il servizio prestato nella qualifica o carriera corrispondente a quella di inquadramento;

75 per cento per il servizio prestato in qualifica o carriere inferiori;

c) servizio prestato dal personale già dipendente dall'ENALC o dall'INIASA:

92,50 per cento del servizio effettivamente prestato presso tali enti;

d) servizio comunque prestato (non di ruolo ed altro):

75 per cento per il servizio prestato nella carriera o qualifica corrispondente a quella di inquadramento;

70 per cento per il servizio prestato in carriere o qualifiche inferiori.

Il servizio prestato presso enti pubblici, diversi da quelli di diretta provenienza, in qualifica o carriera corrispondente a quella di inquadramento, è riconosciuto nella misura del 50 per cento.

Il servizio prestato presso la Regione è riconosciuto integralmente nella qualifica di inquadramento dalla data di effettivo inizio dell'attività.

Art. 93.
Omnicomprensività del trattamento economico

Il trattamento economico di cui alla presente legge è omnicomprensivo di qualsiasi altro compenso e indennità eventualmente percepita presso l'amministrazione di provenienza.

I dipendenti regionali non possono usufruire di beni, servizi e qualsiasi prestazione in natura a carico dell'amministrazione regionale.

Art. 94.
Assegno « ad personam »

Il personale trasferito o comandato che goda, a norma delle vigenti disposizioni, di un trattamento economico superiore a quello iniziale della qualifica di inquadramento nel ruolo regionale, maggiorato degli scatti e delle classi di stipendio conseguenti all'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente, mantiene la differenza come assegno *ad personam*, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica.

Art. 95.
Provvedimento di inquadramento

L'inquadramento è disposto con provvedimento della giunta regionale sulla base delle risultanze comunicate dalla commissione paritetica di cui all'art. 90 della presente legge.

Il provvedimento è comunicato all'ufficio di presidenza del consiglio ed al comitato di controllo per il rispettivo personale, nonchè personalmente al dipendente.

In tale provvedimento dovranno essere specificatamente e separatamente indicati:

la qualifica funzionale di inquadramento;
lo stipendio mensile ed annuo, lordo e netto;
l'anzianità riconosciuta nel ruolo regionale;
le specifiche mansioni attribuite provvisoriamente.

L'attribuzione delle specifiche mansioni definitive, nonchè l'assegnazione del dipendente agli uffici regionali, saranno attuate in base alla legge sull'ordinamento degli uffici.

Avverso il provvedimento di inquadramento è ammessa opposizione da parte del dipendente interessato, da presentarsi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al presidente della giunta, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Entro sessanta giorni la giunta, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio e del comitato di controllo per il rispettivo personale, decide sulla opposizione.

Art. 96.
Trattamento di quiescenza

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli 87, 88 e 89 della presente legge, la Regione riconosce l'anzianità e i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza, compresi quelli riscattati o riscattabili.

Durante il periodo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella di effettiva corresponsione del trattamento pensionistico, viene corrisposto, su domanda del dipendente o degli eredi, un assegno mensile, senza interessi, a titolo di acconto, nella misura non eccedente i 9/10 dell'ammontare della pensione spettante in base alle norme relative alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza, non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

A tal fine, per i dipendenti statali inquadrati nel ruolo provvisorio regionale a norma della presente legge, la Regione assume l'onere della differenza tra l'indennità di fine servizio che sarebbe stata loro corrisposta dall'ENPAS in caso di collocamento a riposo con il trattamento economico acquisito nello Stato al momento dell'inquadramento, e quello che sarà corrisposto dall'INADEL sulla base delle norme della presente legge.

Art. 97.
Decorrenza del trattamento economico

L'applicazione del trattamento economico previsto nel titolo III della presente legge decorre dal 1° aprile 1972 per il personale in servizio presso la Regione a tale data e dal giorno di entrata in servizio per quello successivamente assunto.

Dalle suddette date sono operati i conguagli delle singole posizioni, tenendo conto degli acconti forfettari percepiti in base all'atto consiliare 27 settembre 1972, n. 470.

Art. 98.
Sede di prima residenza del personale

La sede di prima residenza del personale inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli precedenti deve intendersi quella che il personale aveva al momento della messa a disposizione od assegnazione alla Regione dell'Umbria.

Art. 99.
Finanziamento

Gli oneri derivanti alla Regione dalla applicazione della presente legge, previste in L. 3.052.000.000 in c.t. per l'anno 1972 e in L. 4.068.800.000 per l'anno 1973, faranno carico rispettivamente al bilancio esercizio 1972 e al bilancio esercizio 1973 e saranno imputati per pari importo al cap. 20 dei predetti bilanci.

A tal fine sono disposte le seguenti variazioni di bilancio:

BILANCIO ESERCIZIO 1972

PARTE SECONDA USCITE

In aumento:

Cap. 20. — Stipendi, ecc. . .	L. 426.100.000

In diminuzione:

Cap. 22. — Premi in deroga .	» 50.000.000
Cap. 313. — Provvedimenti legislativi in corso .	» 251.100.000
Cap. 311. — Fondo spese obbligatorie . .	» 125.000.000
Totale	L. 426.100.000

La differenza di L. 1.446.615.500 relativa all'anno 1972, non coperta da stanziamenti di bilancio, sarà posta per il 50 per cento a carico di ognuno dei bilanci degli esercizi 1974 e 1975.

BILANCIO ESERCIZIO 1973

PARTE ENTRATA

In aumento:

Cap. 37. — Rimborso da parte dello Stato della spesa sostenuta dalla Regione per il personale degli uffici impiegati nell'espletamento dei compiti propri dello Stato	L. 300.000.000

PARTE USCITA

In aumento:

Cap. 20. — Stipendi al personale .	L. 2.468.800.000

In diminuzione:

Cap. 311. — Fondo spese obbligatorie	» 125.000.000
Cap. 313. — Provvedimenti legislativi in corso	» 632.800.000
Cap. 351. — Contributo ente di sviluppo .	» 1.000.000.000
Cap. 460. — Provvedimenti legislativi in corso	» 411.000.000
Totale	L. 2.168.800.000

Le competenze arretrate, maturate nell'anno 1972, saranno corrisposte per il 50 per cento entro il mese di gennaio 1974 e per il 50 per cento entro il mese di gennaio 1975.

Art. 100.

Riesame

Le norme della presente legge relative allo stato giuridico e al trattamento economico, alla assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte a riesame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni tre anni, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 9 agosto 1973

Il vice presidente: TOMASSINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 luglio 1973 (atto n. 717) ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 9 agosto 1973.

ALLEGATI

TABELLE

Tabella *A*

1ª *qualifica*: diploma della scuola dell'obbligo
2ª *qualifica*: diploma della scuola dell'obbligo
3ª *qualifica*: diploma della scuola dell'obbligo
4ª *qualifica*: diploma di scuola media superiore
5ª *qualifica*: diploma di laurea
6ª *qualifica*: diploma di laurea

N.B. — Per scuola dell'obbligo si intende quella dell'epoca in cui il concorrente ha concluso il corso degli studi.

Tabella *B*

Stipendi iniziali annui lordi per ciascuna qualifica funzionale

Qualifiche	
I	L. 1.250.000
II	» 1.375.000
III	» 1.625.000
IV	» 2.187.000
V	» 2.750.000
VI	» 3.625.000

Tabella *C*

Stipendio annuo lordo dopo due anni di servizio

Qualifiche	
I	L. 1.250.000
II	» 1.562.000
III	» 2.031.250
IV	» 2.750.000
V	» 3.625.000
VI	» 4.375.000

Tabella *D*

1. — Custode — addetto pulizie — posizioni equiparate ed equiparabili;

2. — Personale della carriera ausiliaria, operaio comune, operaio qualificato, posizioni equiparate ed equiparabili;

3. — Personale della carriera esecutiva — agente tecnico — agente capo — operaio specializzato — capo operaio — centralinista — autista — istruttore gruppo *C*; posizioni equiparate ed equiparabili;

4. — Personale della carriera di concetto — istruttore gruppo *B* — insegnanti *B*; posizioni equiparate ed equiparabili;

5. — Personale della carriera direttiva: consigliere — direttore di sezione — direttore di divisione aggiunto — capo sezione — insegnante *A*;

6. — Dirigente superiore — dirigente generale — capo ripartizione.

(10632)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.